

*Rafundi*

20169/11

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto  
INADDEBITATA  
RICORSO  
SENTENZA DI CASSAZIONE  
R.G.N. 27473/2005

Cron. 20169  
Rap. SSM

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DONATO FLENTEDA - Presidente - Ud. 19/03/2011
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - FU
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27473-2005 proposto da:

COMUNE DI GENOVA (c.f. 00856930102), in persona del  
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso l'avvocato  
RAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato DAPELO LIVIA, giusta procura a  
margina del ricorso;


2011

1379

- ricorrente -

**contro**

CANEPA LINA (c.f. CNFLNI24D54D969L), CANEPA GIOVANNI  
(c.f. CNFGNN28B09D969P), TOZZI PIERINA (c.f.



2 NOV. DATA copia a DOTT.SA ANTIGNANO

TZZPRNS2B68D969B), quest'ultima nella qualità di erede di CANEPA CORNELIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLENDI CESARE, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

CANEPA MARIO, CANEPA RITA G.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 662/2004 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato CARLO ALBINI, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 10.9.04, pronunciando nei giudizi riuniti di opposizione alla stima promossi nei confronti del Comune di Genova da Giovanni Canepa, Lina Canepa e da Cornelio Canepa, nei quali avevano spiegato intervento adesivo autonomo Mario Canepa e Rita Canepa, liquidò le indennità dovute agli attori ed agli interventori per l'occupazione legittima degli immobili oggetto della procedura ablativa promossa dall'ente territoriale convenuto, mentre si dichiarò incompetente a pronunciare sulle domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e/o da indennizzo ex art. 46 della l. n. 2359 del 1965 asseritamente proposte da Giovanni, Lina e Cornelio Canepa in relazione ai medesimi immobili, siccome spettanti alla cognizione in primo grado del Tribunale.

Il Comune di Genova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Giovanni, Lina e Cornelio Canepa hanno resistito con controricorso.

Mario e Rita Canepa non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Genova, denunciando violazione dell'art. 99 c.p.c. e vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione, lamenta

l'errata interpretazione dell'atto di citazione da parte della Corte territoriale, per avere la stessa ritenute proposte le domande risarcitorie sulle quali si è dichiarata incompetente a decidere.

2) Col secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., si duole del vizio di ultrapetizione della sentenza, che avrebbe pronunciato su domande mai avanzate dagli attori.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza con la quale il giudice adito si limita a dichiarare la propria incompetenza, anche se esamina e decide questioni preliminari di merito (come quella della qualificazione giuridica della domanda) al fine di verificare se detta competenza sussista, non contiene, né esplicitamente, né implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di passare in giudicato e non preclude al giudice dichiarato competente di decidere sulle medesime questioni anche in maniera difforme. (Cass. n. 7775/04, 5649/91).

Ne consegue che il Comune di Genova, cui la pronuncia di incompetenza non impedisce di eccepire - nel giudizio eventualmente pendente dinanzi al Tribunale competente - l'intervenuta prescrizione del diritto dei Canepa al risarcimento dei danni sul rilievo della mancata

proposizione, in sede di opposizione alla stima, delle domande risarcitorie che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenute avanzate, è privo di interesse all'impugnazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Lina, Giovanni e Cornelio Canepa, in via fra loro solidale, in complessivi € 2.700,00 di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.


Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore di Mario e Rita Canepa, che non hanno svolto difesa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Genova a pagare a Lina Canepa, Giovanni Canepa e Cornelio Canepa, in via fra loro solidale, le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.700,00 di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 19.3.2011.


Il cons. est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi - 3 OTT. 2011

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO  
*Arnaldo Casano*

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

